



Mons. Antonio Staglianò
Vescovo di Noto

DECRETO

Prot. C 213-819/2011

- Vista l'istanza presentata in data 7 Giugno 2011 dalla Confraternita di San Sebastiano Martire, avente sede nella Parrocchia San Sebastiano Chiesa Madre in Avola, con la quale si chiede l'approvazione del nuovo Statuto;
- Visto il Verbale dell'Assemblea della Confraternita del 20 Aprile 2011;
- Esaminato lo Statuto proposto per il governo e l'attività di detta Confraternita;
- Visto il can. 314 del Codice di Diritto Canonico;

APPROVO

il nuovo STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI SAN SEBASTIANO MARTIRE avente sede nella Parrocchia San Sebastiano Chiesa Madre in Avola.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum* per un triennio, con scadenza al 11.06.2014. Alla fine del triennio, se non sono state avanzate e autorizzate proposte di modifica, lo Statuto è da ritenersi definitivamente approvato.

Auspico che la fedele osservanza delle norme statutarie costituisca un valido ed efficace aiuto affinché ciascun Confrate si distingua per una vita cristiana esemplare, illuminata dalla luce del Vangelo, nutrita dalla forza dei sacramenti e radicata nella comunione ecclesiale.

Per intercessione di San Sebastiano e della Vergine Maria, volentieri invoco su tutti la Benedizione del Signore.

Dato a Noto, il 11 Giugno 2011



IL VESCOVO
+ Antonio Staglianò

Il Cancelliere Vescovile

[Handwritten signature]

STATUTO

DELLA CONFRATERNITA SAN SEBASTIANO MARTIRE CHIESA MADRE - AVÒLA

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPO

Art. 1 - La Confraternita denominata "SAN SEBASTIANO MARTIRE", nell'ambito giurisdizionale della Parrocchia Chiesa Madre, nel Comune di Avola. La Confraternita è stata ricostituita ed eretta di nuovo canonicamente con Decreto dell'1/02/2006, Prot. C 21-57/06, dal Vescovo di Noto S. E. Mons. Giuseppe Malandrino ed è regolata dal presente Statuto approvato da Vescovo di Noto S. E. Mons. Antonio Staglianò, con Decreto del 11/06/2011 Prot. C 213-819/11.

Art. 2 - Essa è un'Associazione pubblica di fedeli ed ha lo scopo prevalente di culto, di carità, e di formazione degli iscritti e pertanto è retta sotto la superiore direzione del Vescovo Diocesano in conformità ai cann. 312-320 del vigente Codice di Diritto Canonico.

Art. 3 - Essa per il raggiungimento dei suoi fini si propone di:

- promuovere e sviluppare la formazione cristiana, morale e civile dei Confrati, con l'ascolto della Parola di Dio, una catechesi mensile, adeguata per un cammino di fede e di esperienza comunitaria;
- promuovere e curare, insieme con il parroco e con gli altri gruppi e associazioni ecclesiali della parrocchia, la dignità delle celebrazioni liturgiche e il culto pubblico proprio di ciascuna Confraternita, sostenendo e rivitalizzando la religiosità popolare;
- sviluppare la solidarietà umana e cristiana con opere di pietà e carità;
- provvedere, alla morte, al suffragio dei Confrati secondo le norme stabilite nel regolamento di applicazione.

I CONFRATI

Art. 4 - Possono essere accolti nella Confraternita gli aspiranti che, fatta esplicita richiesta scritta al Governatore, abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano di sesso maschile;
- b) abbiano compiuto 18 anni di età;
- c) professino la fede cattolica;
- d) siano di buona condotta morale, rispettosi dei doveri civili ed aperti alla solidarietà sociale;
- e) siano in piena comunione ecclesiale, da intendersi non soltanto la comunione nella fede cattolica, ma soprattutto lo spirito di comunione, da osservarsi dai confrati all'interno e all'esterno della Confraternita, richiesto dal Magistero Ecclesiastico per tutte le Aggregazioni Laicali cattoliche e da ritenersi come requisito indispensabile per la partecipazione alla Confraternita. Pertanto se un confrate, a giudizio del Governatore, sentita la Rettoria, manca gravemente ai riguardo, venga ammonito; se dopo l'ammonizione persiste nell'inosservanza, sia dimesso a norma dell'Art.11/b dello Statuto e si dia comunicazione all'Ordinario Diocesano;
- f) non siano irretiti da una scomunica inflitta o dichiarata (Can. 316§1 C.D.C.).
- g) della Confraternita possono fare parte, in qualità di Associati, con tutti i diritti e i doveri dei Confrati, devoti di ambo i sessi.

Art. 5 - Possono essere accolti nella Confraternita i minori di anni 18, in qualità di novizi; ed aventi i requisiti di cui all'Art. 4 lett. a), c), d), e), f). La domanda di ammissione dovrà essere.

controfirmata da chi ne ha la potestà genitoriale. Possono partecipare alle processioni, ai momenti di formazione e alle assemblee senza diritto di voto attivo e passivo.

I Novizi per le processioni e le altre attività religiose non possono indossare l'abito confraternale, ma dovranno indossare il sacco bianco e il fazzolettone della Confraternita.

Art. 6 - La domanda di ammissione alla Confraternita, di cui all'art. 4 dovrà:

- contenere le generalità complete del richiedente e la dichiarazione di aver preso visione dello Statuto e di volerlo incondizionatamente osservare;
- essere accompagnata dal certificato di Battesimo e di Cresima e, per i coniugati, di Matrimonio religioso;
- essere accompagnata anche dalla commendatizia di almeno un confrate.

Art. 7 - L'ammissione dei nuovi confrati avviene dopo un periodo di prova, determinato dalla Rettoria. All'atto dell'ammissione, ogni confrate è tenuto a versare a favore della Confraternita un contributo di entrata, stabilito dalla Rettoria.

Art. 8 - Il Confrate regolarmente iscritto, salvo particolari limitazioni, dal momento dell'iscrizione acquisisce tutti i diritti e doveri nascenti dal presente statuto, dai deliberati degli organi direttivi legittimi e dai provvedimenti della competente autorità ecclesiastica.

L'iscrizione deve risultare da apposito verbale di recezione e dall'inserimento dell'iscritto nel registro dei confrati.

DOVERI DEI CONFRATI

Art. 9 - I Confrati hanno i seguenti doveri:

- a) partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie della Confraternita;
- b) partecipare individualmente all'Eucarestia domenicale, e insieme con gli altri Confrati, alle seguenti celebrazioni e processioni liturgiche:

e) osservare quanto prescritto dal presente Statuto;

d) prestarsi fraternamente nel soccorrere spiritualmente e materialmente i confrati bisognosi, malati, anziani e soli;

e) rinnovare ogni anno, entro la data stabilita dalla Rettoria, la propria adesione alla Confraternita e pagare la quota di partecipazione determinata dalla stessa Rettoria

f) i confrati che, o perché residenti fuori città, o per motivi di salute o di età avanzata, o per altri impedimenti anche giustificati, di fatto non partecipano abitualmente da un anno alle assemblee della Confraternita di cui all'art. 9, al momento delle elezioni delle nuove cariche, non hanno diritto di voto, né attivo, né passivo, per qualunque carica, pur rimanendo nella Confraternita.

g) è espressamente proibito nelle funzioni liturgiche, comprese le processioni, farsi sostituire da estranei, o fare indossare l'abito e i simboli della Confraternita a non soci.

DIRITTI DEI CONFRATI

Art. 10 - I Confrati hanno i seguenti diritti:

a) partecipano a tutti quei benefici spirituali e materiali nascenti dallo Statuto;

b) hanno diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee secondo le norme espresse in questo statuto e possono essere eletti alle varie cariche; per essere eletto Governatore si richiede, tuttavia, almeno tre anni di vita confraternale nella medesima Confraternita;

c) hanno diritto, in caso di decesso, alla celebrazione della Santa Messa esequiale nella Chiesa della Confraternita e all'affissione sui muri della Città dei manifesti di partecipazione al lutto, a spese della cassa della Confraternita, se regolarmente iscritti nel registro dei confrati;

SANZIONI

Art. 11 - Saranno considerati automaticamente dimissionari i Confrati che:

a) non rinnovano ogni anno, entro la data stabilita della Rettoria, la propria adesione alla Confraternita e non pagano la quota di partecipazione di cui alla lettera e) dell'art. 9 del presente Statuto;

b) non partecipano alle Assemblee della Confraternita per tre volte consecutive, o si assentano abitualmente, senza giustificata ed accertata motivazione, dopo previa ammonizione del Governatore.

Art. 12/I - Saranno, inoltre, dimessi dal Governatore sentito l'Assistente Ecclesiastico e previa deliberazione della Rettoria, i Confrati che:

a) vengono persistentemente meno ai doveri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 9 del presente Statuto;

b) non siano più in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 4 di questo Statuto. - Il I rettori, dimessi o che si auto dimettono per motivi di contrasto o in opposizione allo spirito di comunione, di cui all'art. 4 lettera e), o per motivi ritenuti non giustificati dal Governatore, non possono essere rieletti rettori per un triennio; la durata della non eleggibilità può essere stabilita o protratta anche fino a tre trienni successivi, secondo la decisione del Governatore, sentita la Rettoria, o dell'Ordinario Diocesano; trascorso tale periodo, a giudizio della Rettoria, può essere riesaminato il caso della rielezione.

RICORSI

Art. 13 - Avverso ai provvedimenti adottati dal Governatore nei confronti dei confrati, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione, è ammesso ricorso all'Ordinario Diocesano, il quale dopo aver sentito il Governatore, l'Assistente Ecclesiastico e la Commissione Diocesana per le Confraternite, deciderà a nonna di Diritto e dello Statuto.

REGGENZA DELLA CONFRATERNITA

Art. 14 - La reggenza e l'amministrazione della Confraternita sono tenute dalla Rettoria eletta dall'assemblea dei confrati.

La Rettoria è composta di cinque membri:

a) dal Rettore Governatore;

b) dal Rettore Vice Governatore;

e) dal Rettore Tesoriere;

d) da altri due Rettori;

Art. 15 - Il Governatore è nominato dall'Ordinario Diocesano che lo sceglie, sentito il parere dell'Assistente ecclesiastico, tra i Rettori eletti dall'assemblea dei confrati.

Art. 16 - Tutti gli incarichi ricoperti all'interno dell'Arciconfraternita (Governatore, Vice Governatore, Tesoriere, Segretario, Rettore, Rappresentante nei Consigli Parrocchiale, Vicariale o Diocesani) sono incompatibili con il mandato di parlamentare europeo, nazionale, regionale, provinciale o degli Enti Locali, territoriali a qualsiasi livello, con la carica di Sindaco, Presidente della Regione; della Provincia, Assessore o Consigliere Comunale, Provinciale e Regionale, con

incarichi di organi decisionali di partito a qualsiasi livello o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguono finalità politiche.

Coloro che ricoprono i suddetti incarichi nell'Arciconfraternita, in caso di candidatura per le assemblee elettive del Parlamento nazionale, della Regione, della Provincia, degli Enti Locali territoriali a qualsiasi livello, decadono di fatto dall'incarico ricoperto nell'Arciconfraternita. deve inoltre evitare che l'Arciconfraternita, come tale, e anche la sua sede, sia coinvolta nelle scelte personali e nella campagna elettorale dei membri della stessa.

Art 17 - La carica di Governatore non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.

Art. 18 - Il Vice-Governatore e il Tesoriere vengono eletti dalla Rettoria nella prima riunione dopo la nomina del Governatore da parte dell'Ordinario Diocesano.

Art. 19 - Il Governatore, subito dopo la comunicazione della propria nomina a Governatore, sentito il parere della Rettoria, nomina, fra i confrati, un segretario, che in seno alla Rettoria ha soltanto voto consultivo.

Art. 20 - L'Ordinario Diocesano, per giusta causa, può rimuovere il Governatore e i vari Rettori, dopo averli chiamati a confronto con lui (Can. 318§2 C.D.C.).

Art. 21/I - Se un Rettore presenta, nel corso del suo mandato, le dimissioni dalla carica e le stesse vengono accettate dalla Rettoria, gli subentra il confrate che ha ricevuto il maggior numero di voti fra i non eletti dall'Assemblea.

In caso di esaurimento della lista dei centrati non eletti alla carica di Rettore, si procederà all'elezione del nuovo Rettore entro sessanta giorni dall'accettazione delle dimissioni del Rettore dimissionario da parte della Rettoria.

II - Se il Rettore dimissionario è anche Vice Governatore o Tesoriere, per la sua sostituzione si procede come previsto all'art. 18.

III - Se le dimissioni vengono presentate dal Governatore e sono accettate dall'Ordinario Diocesano, questi decade anche da rettore; in tal caso per la sua sostituzione nel ruolo di Governatore si procederà come indicato nel par. 1 del presente articolo.

Il nuovo Governatore verrà nominato come previsto all'art. 15.

Art 22 - In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'Ordinario Diocesano può designare un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita con i poteri anche della Rettoria.

Art. 23 - La Rettoria dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di tre trienni consecutivi.

ELEZIONI DELLA RETTORIA E SUOI COMPITI

Art. 24 - Le elezioni della Rettoria avranno luogo, entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato della Rettoria precedente, nel corso dell'Assemblea Straordinaria dei confrati, appositamente convocata alla presenza dell'Assistente diocesano per le Confraternite o da un suo delegato.

Nel caso in cui la Confraternita è retta da un Commissario, la data delle elezioni verrà stabilita dall'Ordinario Diocesano, sentito il Commissario.

Art. 25 - Per la validità della votazione per la elezione della Rettoria si richiede la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il seggio elettorale è composto: dal confrate più anziano di età fra gli elettori presenti, che ne assume la presidenza; da due confrati scrutatori e dal segretario, che assume le funzioni di segretario del seggio. È compito del Presidente del seggio proclamare eletti i Rettori.

a) La Rettoria uscente predisporrà una lista contenente tutti i nominativi dei Confrati aventi il diritto di essere eletti e che abbiano presentato domanda per essere inseriti nella lista dei candidati, entro il termine stabilito dalla Rettoria uscente; ciascun Confrate elettore voterà da 1 a 5 nominativi, come nuovi rettori, tra quelli contenuti nella lista.

b) In caso di voto dato a più di 5 nominativi sulla medesima scheda, o a nominativi non compresi nella lista, la scheda sarà ritenuta nulla.

o) L'elettore impedito fisicamente di esprimere il suo voto, potrà essere accompagnato da altro elettore di sua fiducia.

d) Risulteranno eletti Rettori i 5 confrati che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità per il quinto Rettore, si ritiene eletto il più anziano di età. La proclamazione avverrà subito dopo lo scrutinio dei voti.

e) Non possono far parte della Rettoria i confrati che abbiano liti o vertenze contro l'Amministrazione della Confraternita; se sono già in carica all'atto della lite o della vertenza, vengono dimessi d'ufficio e surrogati nei modi previsti all'art. 21 - I.

f) L'elezione dei Rettori diventa valida dopo essere stata confermata dall'Ordinario Diocesano.

Art. 26 - Spetta alla Rettoria, d'intesa con l'Assistente Ecclesiastico:

a) promuovere tra i confrati una vita cristiana autentica;

b) promuovere uno scambievole aiuto spirituale e materiale dei Confrati, secondo lo spirito della carità evangelica;

c) promuovere la disponibilità dei Confrati a collaborare insieme col Parroco e con le altre associazioni della comunità parrocchiale, in tutte le scelte e le iniziative del Consiglio Pastorale parrocchiale, specialmente in quelle relative alla programmazione e allo svolgimento delle feste religiose tradizionali.

d) esaminare, le domande di ammissione dei nuovi. Confrati esprimendo voto consultivo e determinare il periodo di prova per i nuovi confrati prima dell'ammissione;

e) determinare l'entità del contributo di ammissione dei nuovi confrati;

f) determinare il contributo annuale da dare da parte di ogni confrate alla Confraternita e la data di scadenza entro la quale versarlo;

g) amministrare i beni propri della Confraternita sotto l'alta sorveglianza dell'Autorità Ecclesiastica;

- compilando i progetti dei bilanci da sottoporre all'Assemblea;

- provvedendo alla manutenzione dei beni mobili ed immobili ed alla conservazione dei censi e dei canoni;

- rendendo conto dell'amministrazione all'Autorità Ecclesiastica Diocesana ogni anno, entro il 31 Marzo, con la presentazione del bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea dei confrati (can. 319§1 C.D.C.)

Art. 27 - La Rettoria non può procedere ad atti e contratti che eccedono l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Ecclesiastica Diocesana, salvo diversamente disposto.

Art. 28 - Non fanno parte dei beni amministrati dall'Arciconfraternita gli introiti che provengono alla Chiesa parrocchiale da offerte dei fedeli, e che sono amministrati dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Art. 29 - Le responsabilità primarie della gestione delle feste religiose tocca agli organismi pastorali (cfr. 2° Sinodo Diocesano, 45) quindi al Consiglio Pastorale Parrocchiale, di cui il Parroco è Presidente e di cui fa parte un rappresentante di ogni commissione, gruppo, movimento

o realtà laicale o religiosa operante nella parrocchia (cfr. Giuseppe Malandrino, Nuove Norme per il Rinnovo degli Organismi Ecclesiali di partecipazione e di Comunione, 20 agosto 2003); le offerte dei fedeli raccolte, anche dalle Confraternite, per la realizzazione delle feste vanno, impiegate sotto la responsabilità del Parroco e del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Il Parroco, se lo ritiene opportuno, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale, può delegare la Confraternita per la gestione delle feste tradizionali, comprese le offerte raccolte per la realizzazione delle medesime feste, a condizione che vengano osservate le disposizioni sulle feste religiose emanate dall'Autorità ecclesiastica diocesana e nazionale e che siano gestite in piena comunione con il Parroco.

La Confraternita deve comunque presentare il bilancio della festa al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, che è deputato dal CDC (can. 537) a coadiuvare il parroco nella gestione economica della parrocchia.

Art. 30 - La Rettoria si riunisce ordinariamente prima di ogni. Assemblea e straordinariamente su convocazione del Governatore e delibera con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

IL GOVERNATORE

Art. 31 - Il Governatore rappresenta a tutti gli effetti la Confraternita e di diritto fa parte del Consiglio Pastorale parrocchiale. Spetta al Governatore d'intesa con l'Assistente Ecclesiastico:

- a) curare la perfetta osservanza dello Statuto da parte di tutti i confrati;
- b) dar vita ad iniziative idonee ad alimentare nei confrati la formazione cristiana e lo spirito di apostolato laicale;
- c) fare osservare le disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica;
- d) nominare, tra i confrati, il Segretario, sentito il parere della Rettoria;
- e) ammettere i nuovi Confrati, purché vi sia il parere favorevole dell'Assistente Ecclesiastico e della Rettoria;
- f) accettare le dimissioni dei Confrati, purché vi sia il parere favorevole della Rettoria e dell'Assistente Ecclesiastico;
- g) sospendere e dimettere d'autorità i Confrati che violano lo Statuto, sentito il parere dell'Assistente Ecclesiastico, previa deliberazione della Rettoria;
- h) convocare, presiedere e dirigere le sedute sia ordinarie che straordinarie della Rettoria e dell'Assemblea dei confrati e predisporre l'ordine del giorno;
- i) firmare i mandati di pagamento e tutti gli atti e contratti attinenti al governo della Confraternita;
- l) rappresentare in giudizio la Confraternita dietro autorizzazione dell'Ordinario Diocesano;

Art. 32 - Il Vice-Governatore collabora con il Governatore nella direzione della Confraternita, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, il Governatore, il Vice-Governatore assume l'incarico ad interim fino a quando l'Ordinario Diocesano non avrà nominato il nuovo Governatore per il tempo residuo del triennio.

L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO

Art. 33 - L'Assistente Ecclesiastico, nominato direttamente dall'Ordinario Diocesano, è di norma il Parroco pro-tempore della Parrocchia in cui la Confraternita ha sede. A lui è demandata la direzione spirituale della Confraternita, in seno alla quale egli rappresenta in maniera abituale l'Autorità Ecclesiastica Diocesana e tutela il rispetto degli interessi della parrocchia e delle disposizioni della Diocesi. L'Assistente Ecclesiastico interviene a pieno diritto a tutte le adunanze della Rettoria e dell'Assemblea dei confrati, alle quali, per la validità delle stesse, deve essere convocato, godendo di voto consultivo; dà il nulla osta per l'ammissione dei nuovi confrati;

controfirma i verbali della Confraternita; cura l'istruzione religiosa dei confrati; officia la ricezione solenne dei nuovi iscritti; celebra le esequie dei confrati defunti.

SEGRETARIO

Art. 34 - Il Segretario ha l'ufficio e l'obbligo di tenere ordinati e aggiornati i registri e gli altri documenti di archivio, avendo cura della loro buona conservazione, ed evitando che, senza specialissimo mandato da risultare negli atti, vengano portati fuori sede. In particolare egli dirama gli inviti di convocazione, stila e controfirma la corrispondenza, redige i verbali delle adunanze della Rettoria e dell'Assemblea. Il Segretario, al fine di redigere più facilmente i verbali, può utilizzare un registratore nelle riunioni della Rettoria e dell'Assemblea. Il contenuto delle registrazioni rimane riservato alla Rettoria e dopo l'approvazione del relativo verbale da parte dell'Ordinario Diocesano deve essere cancellato.

Art. 35 - Per la regolare tenuta d'archivio il Segretario dovrà avere:

- a) il registro dei Confrati a rubrica alfabetica;
- b) il registro delle deliberazioni della Rettoria e dell'Assemblea;
- c) il registro protocollo.

Essi dovranno essere preventivamente vidimati dall'Ufficio Diocesano per le Confraternite. Inoltre il Segretario dovrà avere il fascicolo personale dei singoli Confrati e il libro di presenza.

IL TESORIERE

Art. 36 - Il Tesoriere ha l'ufficio di curare la contabilità della Confraternita. A tale scopo dovrà avere un registro di cassa vidimato dall'Ufficio Diocesano per le Confraternite. Egli non potrà fare alcun pagamento senza il regolare mandato firmato dal Governatore e dovrà chiedere sempre la quietanza dei pagamenti effettuati. Inoltre il Tesoriere dovrà avere il libro inventario dello stato patrimoniale.

L'ASSEMBLEA

Art. 37 - L'Assemblea dei Confrati si riunisce ordinariamente ogni mese, straordinariamente ogni volta che sarà ritenuto necessario dal Governatore, d'accordo con la Rettoria, o dall'Ordinario Diocesano o ne faccia richiesta scritta un decimo dei Confrati.

Le assemblee straordinarie devono essere convocate con avviso personale, a firma del Governatore e del Segretario, con relativo ordine del giorno, e rimesse ai singoli non meno di tre giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei confrati iscritti, che hanno diritto di essere convocati; in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei confrati presenti.

Art. 38 - Tutte le adunanze della Confraternita si inizieranno con la preghiera ed il pensiero religioso tenuto dall'Assistente ecclesiastico. Seguirà la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, e poi si passerà alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno.

Art. 39 - Compiti dell'Assemblea sono:

- a) eleggere la Rettoria;
- b) approvare il bilancio di previsione e quello consuntivo di ogni esercizio finanziario;
- c) deliberare circa gli atti e contratti che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- d) approvare eventuali proposte di modifiche allo Statuto da presentare al giudizio dell'Ordinario Diocesano.

Art. 40 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se sono approvate in prima convocazione dalla maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione dalla maggioranza semplice dei presenti.

Art. 41 - Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei confrati, entrano in vigore dopo che avranno ottenuto l'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica Diocesana, alla quale devono essere inviate in doppia copia, firmate dal Governatore, dal Segretario e dall'Assistente Ecclesiastico. Delle due copie, corredate dell'approvazione dell'Ordinario Diocesano, una viene restituita alla Confraternita e l'altra rimane alla Curia Vescovile.

Art. 42 - Trattandosi di affari che concernono uno o più soci, costoro non possono intervenire alla seduta, debbono quindi, se intervenuti, allontanarsi al momento della discussione che li riguarda. L'Assemblea, se lo crede, può chiamarli a dare delucidazioni.

IL COLLEGIO DEI REVISORI I EI CONTI

Art. 43 - Il Collegio dei Sindaci revisori, obbligatorio per le Confraternite con più di 20 membri, è composto di 3 Confrati effettivi e uno supplente eletti dall'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio. Resta in carica un triennio. Verifica la legittimità delle partite ordinarie e straordinarie e ne relaziona all'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE I EI BENI

Art. 44 - Il patrimonio della Confraternita è costituito da beni immobili e mobili regolarmente inventariati e da tutti gli altri beni che dovessero pervenire alla Confraternita a titolo oneroso o gratuito, per atti inter vivos o mortis causa, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

La Confraternita trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità:

- a) dalle rendite del proprio patrimonio;
- b) dalle quote iniziali e annuali associative;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno;

L'Amministrazione dei beni della Confraternita spetta alla Rettoria, salvo il diritto di vigilanza del Vescovo e il suo potere di intervenire in caso di negligenza, secondo il disposto dei cann. 1276-1279 del Codice di Diritto Canonico;

Per la validità degli Atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo deve munirsi del parere obbligatorio dell'Assemblea e, se destinati ad incidere in modo notevole sulla entità e sulla consistenza del patrimonio, anche dell'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano, a norma del can. 1281 del C.D.C.. Gli Atti, eccedenti i limiti e le modalità dell'Amministrazione ordinaria, vengono fissati dall'Ordinario, udito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

La Rettoria nell'amministrazione dei beni:

1. osserva le disposizioni canoniche e civili;
2. tiene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
3. redige lo stato patrimoniale, il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandoli della relativa documentazione da presentare all'Ufficio Amministrativo Diocesano entro il 31 marzo seguente per l'approvazione;
4. redige annualmente il preventivo delle entrate e delle uscite da presentare in Curia come il precedente.

NORME FINALI

Art. 45 - L'Ordinario Diocesano può disporre, a suo giudizio ed in ogni tempo, visite nella Confraternita, per accertare che sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e per vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (Can. 305 § 1 C.D.C.).

Art. 46 - Ulteriori norme per regolare la vita e il funzionamento della Confraternita potranno essere adottate dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, mediante l'emanazione di un "Regolamento", che entrerà in vigore subito dopo l'approvazione dell'Ordinario Diocesano. Eventuali modifiche del "Regolamento" potranno essere adottate dall'Assemblea con la stessa maggioranza qualificata necessaria per la sua adozione.

Art. 47 - La modifica del presente Statuto potrà essere fatta solamente dall'Ordinario Diocesano, presa visione - se del caso - delle proposte dell'Assemblea della Confraternita.

Art. 48 - Per quanto non previsto dal presente Statuto e per quanto non in contrasto con esso, si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice di Diritto Canonico vigente, Libro II, Parte I, Titolo V, Capitolo II, relative alle associazioni pubbliche dei fedeli e dell'amministrazione dei loro beni.

DIOCESI DI NOTO
Ufficio Diocesano per
le Confraternite

Il presente Statuto è composto
da numero 9 pagine.

11/06/2011

Geom. Giarratana Pietro

Don Luigi Vizzini

Don Luigi Vizzini



